

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare**  
**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

**Per:** la sig.ra **Finocchiaro Graziana Maria** nata a Catania in data 24.03.1976, residente in Gravina di Catania (CT), via Agatino Malerba n. 6/A CF FNCGZN76C64C351A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Di Fede (C.F. DFDLSN86S24C351N, PEC [alessandro.difede@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:alessandro.difede@pec.ordineavvocaticatania.it)) ed Elisa Di Mattea (C.F. DMTLSE79S54G371C; PEC [avvelisadimattea@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avvelisadimattea@pec.ordineavvocaticatania.it)) presso il cui studio in Paternò (CT), via G.B. Nicolosi n. 24, è elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto;

**contro**

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR SICILIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR LOMBARDIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Luigi Soderini n. 24, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;

**e nei confronti di**

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore



rispetto a quello della ricorrente assegnati ai 27 ambiti territoriali della regione Sicilia o della Regione Calabria indicati in domanda dalla ricorrente;

**per il riconoscimento, previa adozione delle necessarie misure cautelari**

del diritto della ricorrente all'assegnazione nell'ambito Sicilia 0010, o altro ambito territoriale siciliano o calabrese secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017 presentata ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016; e per la condanna dell'amministrazione a provvedere a tale assegnazione.

Si premette in

**FATTO**

La sig.ra Finocchiaro è una docente della scuola primaria che ha preso parte al Piano straordinario di assunzioni della cd. Buona scuola previsto dalla legge n. 107/2015, attuato con il D.M. 767/2015 ed ha ottenuto l'immissione in ruolo con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR nella fase C del predetto piano.

La ricorrente proviene dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola primaria della Regione Sicilia, Provincia di Catania, nel cui distretto ha prestato per circa 10 anni la propria attività lavorativa presso vari istituti scolastici, maturando un punteggio pari a 160 punti fino alla data di immissione in ruolo.

All'esito delle procedure assunzionali della cd. Buona Scuola, in data 10.11.2015, il Ministero ha notificato alla docente la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. c, della legge n. 107/2015 con assegnazione della sede di lavoro su posto comune nell'ambito territoriale della Lombardia, prov. Milano (cfr. **all. 1**); la ricorrente ha accettato la predetta proposta e, conseguentemente, si è proceduto al perfezionamento della medesima (**all. 2**).

In data 15.12.2015, dunque, la sig.ra Finocchiaro ha stipulato con la P.A. odierna resistente il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con assegnazione della sede provvisoria di servizio presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Cernusco sul Naviglio (MI) (cfr. **all. 3**).

Tuttavia, essendo in quel momento in servizio presso il Circolo Didattico "Sauro" di Catania in virtù di un contratto di lavoro fino all'avente diritto con il MIUR, la stessa prestava il proprio anno di prova presso tale istituto scolastico (vedi: **all. 4**).

Si evidenzia, a tal proposito, che la ricorrente è stata assegnata alla Provincia di Milano nonostante abbia indicato quest'ultima nella domanda di partecipazione al predetto piano straordinario quale tredicesima provincia nell'ordine di preferenze (cfr. **all. 5**).

Nel maggio 2016, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016, la docente ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione dell'ambito



territoriale a livello nazionale in riferimento all'anno scolastico 2016/2017, profilo professionale docente di scuola primaria proveniente da GAE (**all. 6**).

La ricorrente, come prescritto dalla normativa vigente, ha indicato a) gli anni di pre-ruolo; b) la propria situazione familiare: la sig.ra Finocchiaro è madre di un figlio di 3 anni; c) l'ordine di preferenza dei vari ambiti territoriali predisposti a livello nazionale precisando di concorrere esclusivamente per il posto comune.

Nello specifico, la docente ha indicato nelle prime preferenze ventisette (27) ambiti territoriali della Regione Sicilia (nello specifico, e secondo questo ordine: ambiti territoriali Sicilia 0010, 0006, 0009, 0007, 0008 e 0026, 0014, 0025, 0013, 0016, 0004, 0005 e 0011, 0012 e 0002, 0003, 0023 e 0024, 0022, 0021, 0017, 0019, 0020, 0018, 0015, 0028 ed infine 0001); successivamente, sette ambiti territoriali della Regione Calabria (ambiti territoriali 0009, 0010 e 0011, 0012, 0013, 0001 e 0003); e di seguito gli altri ambiti indicati nella domanda di mobilità allegata, fino alla sessantesima preferenza (60), regione Lombardia, Ambito 0024, provincia di Milano, sede di servizio assegnata alla ricorrente all'esito della mobilità.

Insomma, nonostante la ricorrente era in possesso di un punteggio in sede di mobilità pari a ben 45 punti, la medesima ha ottenuto l'assegnazione di un ambito territoriale indicato in domanda alla sessantesima (60) preferenza!! (**all. 7-8**).

In teoria ciò dovrebbe essere la conseguenza della mancanza e/o esaurimento dei posti disponibili in tutte le precedenti sedi indicate nell'ordine di preferenza dalla docente, *in primis* gli ambiti territoriali della Sicilia suindicati. Ed invece, non è andata così.

Va, difatti, evidenziato che la ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura di mobilità rientrando nella cd. fase C, in quanto docente assunta nella fase C del piano assunzionale della cd. Buona scuola proveniente dalle Graduatorie ad esaurimento.

Nell'ambito di tale procedura di mobilità, tuttavia, la stessa è stata "scavalcata" da docenti rientrati nell'ultima fase della procedura in oggetto, cioè nella fase D, essendo stati assegnati ad alcuni docenti rientrati in tale fase ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla Finocchiaro nella propria domanda di mobilità.

In particolare, nonostante il chiaro disposto delle regole della mobilità, sancite dal C.C.N.I. 8 aprile 2016, dall'analisi degli elenchi di mobilità allegati, emerge che di fatto docenti rientrati nella cd. fase D - successiva alla fase C a cui ha preso parte la ricorrente - hanno ottenuto l'assegnazione di una sede di servizio negli Ambiti territoriali della Regione Sicilia e della Calabria indicati in domanda dalla sig.ra Finocchiaro tra le prime preferenze, e comunque come ambiti prioritari rispetto a quello alla medesima assegnato.



Ne consegue l'evidente violazione da parte dell'amministrazione dei criteri di redazione imposti dalla disciplina vigente, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

## **DIRITTO**

- 1) Violazione del CCNI dell'8.04.2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Erronea compilazione della graduatoria della mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. Errato funzionamento dell'algoritmo. Violazione dell'ordine di svolgimento delle fasi A-B-C-D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.**

La procedura di mobilità per il personale docente, anno scolastico 2016/2017, si compone di quattro fasi (A-B-C-D), così come disposto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 presso il MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015 ed rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola e dall'O.M. n. 241/2016.

Ai sensi dell'art. 6 di tale CCNI, la FASE A disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero) nonché a coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. Tale fase è peraltro riservata ai docenti assunti nel piano straordinario di assunzione nelle fasi A e Zero (cd. Buona Scuola).

La FASE B, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale e provinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 nonché a quelli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni solo se provenienti dalle Graduatorie di Merito (G.M.) del Concorso 2012.

La FASE C, nella quale ha partecipato la ricorrente, al contrario, è riservata ai docenti assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale della cd. Buona scuola provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento ed è inerente alla mobilità su base nazionale.

L'ultima fase, cioè la FASE D, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti nelle fasi Zero ed A nonché fasi B e C dello stesso piano straordinario di assunzioni che sono provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012.

In virtù delle suddette regole concorsuali, dunque, ai partecipanti alla fase D spettano esclusivamente i posti che residuano all'esito dell'espletamento della fasi precedenti, B e C.



La ricorrente ha partecipato alla fase C del suddetto piano di mobilità, in quanto assunta nella fase C della cd. Buona Scuola e proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Catania, ed ha inserito tra le prime preferenze ventisette ambiti territoriali della Sicilia e sette ambiti della Calabria; nonostante ciò, è stata “scavalcata” da colleghi che sono rientrati in una fase successiva del predetto piano di mobilità, fase D.

In altri termini, in violazione delle regole concorsuali, nonostante all’esito della fase B residuassero dei posti in alcuni ambiti della Regione Sicilia, e gli stessi fossero stati indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente, il MIUR ha attribuito tali posti a docenti rientrati nell’ultima e successiva fase D, in palese violazione di quanto prescritto dal CCNI integrato su richiamato e dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Ciò si evince dall’analisi degli elenchi della procedura di mobilità pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali, le cui diciture vanno “lette” alla luce delle regole dettate dal CCNI richiamato:

- le diciture “*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015*” ed “*assegnazione provinciale*” si riferiscono ai docenti rientrati nella fase B (suddivisa in ulteriori sottofasi) della procedura di mobilità;
- la dicitura “*assegnazione ambito nazionale*” si riferisce ai docenti partecipanti alla fase C;
- con l’espressione “*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16*” si fa riferimento ai docenti rientrati nella fase D.

Dagli elenchi provinciali della seconda fase - punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI, scuola primaria, di interesse della ricorrente (relativi agli ambiti dalla stessa “preferiti”), emerge chiaramente l’attribuzione di sedi di servizio presenti in ambiti siciliani a docenti rientrati nella fase D della predetta procedura di mobilità.

Tali docenti che sono stati “preferiti” alla sig.ra Finocchiaro nell’assegnazione delle sedi siciliane, provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e non dalle GAE, sono stati assunti entro il 2015/2016, e pertanto sono rientrati nella fase D, inerente i trasferimenti interprovinciali.

È, dunque, evidente che l’algoritmo non ha funzionato in riferimento alla fase C, in quanto il Ministero resistente negli ambiti territoriali siciliani e calabresi indicati in domanda dalla docente è passato direttamente dalla fase B, all’assegnazione “sussidiaria” delle sedi in favore dei docenti della fase D, saltando la fase C.

La graduatoria, dunque, è palesemente illegittima perché tale possibilità è esclusa dalla *lex specialis* della procedura di mobilità.



Nello specifico, risulta violato l'art. 6 del CCNI, invero, i docenti che rientrano nella fase D, ovvero i docenti *“assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

I docenti che rientrano nella fase D, dunque, possono proporre l'istanza di mobilità interprovinciale esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito territoriale dopo la conclusione delle operazioni previste nelle Fasi precedenti.

Pertanto, se l'algoritmo avesse funzionato, sarebbe stata impossibile l'assegnazione degli ambiti territoriali siciliani o calabresi indicati quali prioritari dalla ricorrente a docenti rientranti nella successiva fase D.

Se fosse stato rispettato l'ordine delle fasi di mobilità previste dalla normativa vigente in materia, i posti vacanti all'esito della fase B sarebbero stati attribuiti, invece, ai docenti rientrati nella fase C e non certamente a quelli rientrati nell'ultima fase, cioè nella fase D.

Nel caso in esame, la docente Finocchiaro nella domanda di mobilità in esame ha indicato nella sezione dedicata alle preferenze quale prima provincia Catania (Ambiti territoriali Sicilia 0010, 0006, 0009, 0007, 0008), di seguito le province di Siracusa e Messina (Ambiti territoriali Sicilia 0026 (SR), 0014 (ME), 0025 (SR), 0013 e 0016 (ME), Caltanissetta (Ambito territoriale Sicilia 0004 e 0005), Enna (Ambiti territoriali Sicilia 0011 e 0012), Agrigento (Ambiti territoriali 0002 e 0003), Ragusa (Ambiti territoriali Sicilia 0023 e 0024), Palermo (Ambiti territoriali Sicilia 0022, 0021, 0017, 0019, 0020 e 0018), di nuovo Messina (Ambito Sicilia 0015), Trapani (Ambito 0028) ed infine Agrigento (Ambito territoriale Sicilia 0001).

Nella predetta domanda, inoltre, la docente ha indicato quali successive preferenze le province di Reggio Calabria (Ambiti territoriali 0009, 0010 e 0011), Vibo Valentia (Ambiti territoriali 0012 e 0013), Catanzaro (Ambito 0001) ed infine Cosenza (Ambito territoriale 0003).

Come già precisato dall'analisi degli elenchi di mobilità pubblicati nei vari siti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Regione Sicilia e della Calabria emerge con evidenza che alcuni docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente e rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità presso uno degli ambiti territoriali siciliani e calabresi indicati quali prioritari dalla Finocchiaro.

Ad esempio, la docente Baglieri Chiara, rientrata nella fase D della procedura di mobilità in esame, pur essendo in possesso di solì 29 punti e concorrendo per il posto comune, è stata



assegnata all'ambito territoriale di **Siracusa** (Ambito 0026), indicato quale sesta preferenza dalla ricorrente; la docente Puglisi Sabrina con 21 punti, rientrata nella fase D, è stata assegnata all'Ambito territoriale di **Enna** (Ambito 0011), indicato quale tredicesima preferenza dalla ricorrente (quanto affermato risulta comprovato dai bollettini dei trasferimenti delle province in esame che si allegano al presente ricorso: **all. 9-10-11**).

Occorre a tal proposito sottolineare che pur essendo la docente Baglieri – a titolo meramente esemplificativo - titolare di una precedenza ai sensi del CCNI in esame, come si evince dall'elenco dei trasferimenti di riferimento, tale precedenza opera solo rispetto ai docenti che partecipano alla medesima fase della procedura di mobilità, ovvero fase D; non anche nei confronti di colleghi rientrati nella fase precedente, fase C.

Analizzando, inoltre, le graduatorie della Provincia di Vibo Valentia emerge, ad esempio, che la docente Letizia Maria Gabriella con soli 24 punti ha ottenuto l'assegnazione dell'ambito Calabria 0013 (indicato quale 32 preferenza dalla ricorrente), pur essendo rientrata nella fase D della procedura di mobilità (**all. 12**).

Per quanto esposto, è evidente che non ha funzionato il cd. Algoritmo, essendo stati attribuiti ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla sig.ra Finocchiaro a docenti rientrati nell'ultima fase della procedura di mobilità in esame, successiva alla fase C alla quale ha partecipato la medesima.

Ciò ha determinato un ingente pregiudizio per la ricorrente, essendo stata la stessa ingiustamente privata della possibilità di ottenere il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare nonostante sia in possesso di un punteggio superiore rispetto ai docenti suindicati e nonostante abbia partecipato alla suddetta procedura nella precedente fase C!

Il MIUR ha dunque palesemente violato anche il principio di scorrimento della graduatoria, secondo il quale il concorrente con un punteggio superiore ha la precedenza nella scelta della sede di lavoro rispetto al concorrente in possesso di un punteggio inferiore, nonché il principio di ordine delle fasi della procedura di mobilità in esame prescritto dall'art. 6 CCNI su esposto.

La giurisprudenza di merito ha precisato che il principio della preferenza del punteggio: “[...] vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (Tribunale di Trani sentenza del 14.09.2016).

Nella medesima pronuncia, il Tribunale di Trani ha precisato che il MIUR, nella procedura di mobilità in esame, non ha rispettato l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati in domanda dai concorrenti, tenendo una condotta palesemente lesiva dei principi di buon



andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione Repubblicana.

Nel caso che ci occupa, la condotta della PA resistente ha violato tali principi nonché i criteri imposti dalla tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016, dall'art. 6 CCNI su richiamato e dall'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994 ed infine dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015.

Va, inoltre, sottolineato che **il MIUR ha omesso di predisporre elenchi diversi per ciascuna fase di tale procedura di mobilità, redigendo al contrario un unico elenco per le fasi B (incluse le sottofasi in cui quest'ultima è suddivisa) C e D senza indicare specificatamente le varie fasi, rendendo estremamente difficoltoso per il docente una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'algoritmo ed una migliore possibilità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi.**

I docenti, infatti, sono stati costretti a controlli incrociati tra i vari elenchi provinciali della procedura di mobilità in esame al fine di comprendere la legittimità delle assegnazioni effettuate.

Così operando, l'amministrazione ha violato il principio fondamentale di trasparenza dell'azione amministrativa, consacrato sia dalla l. 241/1990 che dal d.lgs. 33/2013, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost.

**2) Violazione dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015. Violazione del CCNI dell'8 aprile 2016. Trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona Scuola (l. 107/2015) provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).**

Com'è noto con la legge n. 107/2015, cd. Riforma della buona scuola, il Governo Italiano ha attivato un piano di assunzioni straordinario al quale hanno preso parte sia i docenti iscritti nelle GAE di tutta Italia sia i docenti provenienti dalle GM.

Ai sensi dell'art. 1, comma 96, della predetta legge, tale Piano straordinario di assunzione era destinato a due categorie di docenti: i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con D.D. del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, e con D.D. n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; nonché i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della medesima normativa, inoltre *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti*





*gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.*

È evidente che la *ratio* della disposizione era la seguente. I docenti che sono stati immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona scuola sono stati in gran parte destinatari di sedi di servizio lontane dal luogo dove, fino a quel momento, avevano prestato servizio alle dipendenze del MIUR come precari e – circostanza tutt'altro che marginale – avevano costruito la propria famiglia. Conseguentemente, in sede di mobilità “straordinaria”, il legislatore voleva mettere “una pezza” alle eventuali distorsioni della fase assunzionali consentendo, mediante il meccanismo della mobilità, di ottenere un riavvicinamento dei docenti provenienti da GAE assunti nella fase C di tale piano straordinario.

Ciò si traduce, sul piano della *lex specialis* della mobilità, nell'esigenza di assicurare una “prelazione/preferenza” ai docenti rientranti in tale categoria rispetto ai colleghi assunti nella fase C ma provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012. Questi ultimi hanno, infatti, già goduto di un meccanismo “più favorevole” ai fini dell'assunzione in servizio nell'estate del 2015, essendo “preferiti” rispetto ai soggetti provenienti da GAE, in quanto titolari di un diritto di preferenza nella scelta delle sedi rispetto a questi ultimi.

Orbene, in tale contesto normativo, gli esiti della mobilità risultano totalmente contrastanti con la legge fondamentale del sistema di reclutamento, legge n 107/2015, nonché con i successivi decreti attuativi e con il CCNI mobilità su richiamato.

Non è ammissibile, infatti, che soggetti provenienti dalle graduatorie di merito (concorso) ricevano, in sede di mobilità straordinaria 2016, un trattamento di favore nei confronti dei soggetti provenienti da GaE; ciò in quanto il Legislatore ha voluto garantire, a mezzo della



suddetta procedura di mobilità, ed offrire a quest'ultimi la possibilità di "ritornare" presso la loro originaria sede di servizio nonché dalla propria famiglia.

La procedura è illegittima e, pertanto, va disapplicato l'elenco della stessa procedura nella parte in cui assegna alla ricorrente l'ambito territoriale Lombardia 0024 e va riconosciuto il diritto della sig.ra Finocchiaro ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali siciliani o calabresi indicati in domanda secondo l'ordine di preferenze ivi formulato.

### **3) Richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla ricorrente a causa della condotta illegittimità della P.A. resistente.**

A causa dell'illegittima assegnazione della sede di servizio operata dall'amministrazione resistente, la sig.ra Finocchiaro ha subito sia un danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

La docente, infatti, nei mesi successivi alla conclusione della procedura di mobilità ha sostenuto delle spese che vanno integralmente ristrate essendo conseguenza diretta e immediata della condotta dell'amministrazione.

Vanno dunque ristrate sia le spese di mantenimento e di trasporto (**all. 12**) che periodicamente la signora deve sostenere per potersi ricongiungere anche solo per qualche giorno con la propria famiglia (composta da un figlio di tre anni e da un marito impossibilitato per lavoro a spostarsi nella città di Milano).

Tali spese continue abbattano sensibilmente il potere di acquisto dello stipendio mensile della docente, pari a circa € 1.380,00 netti.

L'amministrazione, dunque, in accoglimento del presente ricorso, dovrà essere condannata a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente come provati in atti.

Si producono, all'uopo, le spese di trasporto per un importo complessivo di € 1.691,52 per viaggi aerei da Milano a Catania per ricongiungersi periodicamente con la propria famiglia per la cui quantificazione.

A queste voci di danno, devono aggiungersi le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana per la cui quantificazione ci si rimette all'ordine giudicante.

Deve essere inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla lavoratrice che si sostanzia nella condizione di costante ansia e stress che ha caratterizzato ed ancora oggi caratterizza la vita della ricorrente costretta a vivere a vari km di distanza dalla propria famiglia, per la cui quantificazione ci si rimette all'odierno giudicante secondo i principi di equità.

Va evidenziato, a tal proposito, che la ricorrente è una "docente modello" che da oltre 10 anni lavora alle dipendenze del MIUR svolgendo, come tutti i docenti, un ruolo sociale fondamentale, di assoluta delicatezza, in considerazione del ruolo formativo ed educativo di cui quotidianamente si fanno carico con entusiasmo e passione, nonostante le difficoltà obiettive di



vivere lontano dalla propria famiglia. La docente in occasione di tale processo di mobilità aveva finalmente la possibilità di riavvicinarsi al proprio bambino ed al proprio marito, ma le illegittime determinazioni dell'amministrazione l'hanno fortemente penalizzata.

È evidente che a causa della condotta dell'amministrazione la lavoratrice si trova costretta a sconvolgere le proprie abitudini ed i programmi di vita del suo nucleo familiare.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale deve rilevarsi che questa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, deve avvenire in via equitativa attraverso una valutazione *“da condursi con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, dovendosi considerare in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione e facendo ricorso a criteri idonei a consentire la personalizzazione del ristoro, al fine di pervenire a una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata”* (Cass. civ., sent. n. 1361/2014).

La liquidazione del danno non patrimoniale arrecata alla lavoratrice non può che fondarsi su una valutazione di carattere equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Per tali ragioni, le amministrazioni resistenti dovranno essere solidalmente condannate per il danno professionale, esistenziale e morale subito dalla lavoratrice.

\*\*\*\*\*

Per quanto esposto, risultano violati i diritti della ricorrente; che l'elenco della mobilità è stato erroneamente compilato e alla sig.ra Finocchiaro è stato negato il diritto ad essere assegnata ad uno degli ambiti provinciali della Sicilia o della Calabria indicati in domanda.

Il cd. algoritmo delle procedure di mobilità, evidentemente, non ha funzionato; va, difatti, ribadito che docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase D non avrebbero potuto essere assegnati ad ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze da docenti come la sig.ra Finocchiaro, rientrati nella precedente fase e non assegnati a questi ultimi.

#### **Istanza cautelare**

La domanda è fondata per quanto fin qui esposto e sussiste, pertanto, il requisito del *fumus boni iuris*.

La ricorrente, ad oggi, è in servizio presso l'Istituto Comprensivo San Colombano sito in San Colombano al Lambro, in provincia di Milano (si veda presa di servizio: **all. 8**).

Pertanto, la ricorrente in virtù dell'assegnazione di tale ambito è costretta a a permanere per i prossimi tre anni lontano dalla città e persino dalla regione dove risiede la sua famiglia.

Come già precisato la ricorrente è madre di un figlio di soli tre anni; inoltre, il marito è impossibilitato ad un trasferimento per ricongiungersi con la moglie per motivi di lavoro (trattandosi di un agente della polizia di stato, in servizio nella città di Catania) (cfr. stato di famiglia, **all. 14**)



Il pregiudizio che ha subito la docente a causa delle illegittime determinazioni del MIUR è pertanto sia professionale sia esistenziale.

E' evidente che tali circostanze – provate in atti – corroborano l'esistenza di quel *periculum* richiesto dalla giurisprudenza per la concessione del provvedimento d'urgenza.

Occorre, peraltro, precisare che la ricorrente non ha ottenuto il ricongiungimento, seppur temporaneo, con la propria famiglia, neanche con la domanda di assegnazione provvisoria (all. 15) per gli istituti scolastici presenti nell'Ambito Territoriale di Catania, essendo ad oggi in servizio presso la sede assegnatale in sede di mobilità.

### Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso:

- **in via cautelare**, con decreto *inaudita altera parte* o, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertati i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinare all'amministrazione di provvedere all'assegnazione immediata della ricorrente all'ambito Sicilia 0010, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità;
- **nel merito**, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Calabria e della Lombardia nonché l'illegittimità dell'assegnazione alla sig.ra Finocchiaro dell'ambito LOMBARDIA 0024; e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata all'ambito Sicilia 0010, od altro ambito territoriale siciliano o calabrese secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione;
- conseguentemente, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di € 1.691,52 oltre le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana per la cui quantificazione ci si rimette all'ordine giudicante; o, comunque, in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dell'odierno giudicante;
- con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei predetti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono i seguenti documenti:



1. esito fase C del piano straordinario di assunzione, cd. Buona scuola;
2. assegnazione sede fase C;
3. contratto a tempo indeterminato;
4. contratto fino all'avente diritto;
5. domanda di partecipazione alla Buona Scuola;
6. domanda di mobilità 2016;
7. elenchi mobilità USP Milano;
8. presa di servizio sede mobilità;
9. elenco di mobilità ambito Territoriale Catania;
10. graduatoria di mobilità ambito Territoriale Enna;
11. graduatoria di mobilità ambito Territoriale Siracusa;
12. graduatoria di mobilità ambito Territoriale Vibo Valentia;
13. spese di trasporto;
14. stato di famiglia;
15. domanda di assegnazione provvisoria;
16. cedolino ottobre 2016.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, dunque il contributo da versare è pari ad € 259,00.

Avv. Elisa Di Mattea

Avv. Alessandro Di Fede

### **Istanza ex art. 151 c.p.c.**

#### **Premesso**

che la presente controversia presenta un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati derivante dalla particolarità della procedura di mobilità in esame nella quale ogni docente ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali nazionali;

#### **rilevato**

- che la notifica tradizionale a tutti i soggetti suindicati è impossibile, in ragione del numero dei soggetti, per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e per i tempi ed i costi per provvedervi;
- che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;



- che la modalità originaria di notifica su G.U. è oltremodo onerosa nonché inefficace come ritenuto sin da Cons. Stato 106/1990 perché non può “invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale”;
- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso quale forma di notifica per pubblici proclami, ai sensi e nelle forme dell’art. 151 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell’amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le altre, Tar Lazio nn. 176-177-178/2009);

**ciò premesso e considerato**

Voglia l’Ill.mo Tribunale autorizzare la notificazione nei confronti di “tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell’8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente assegnati ai 28 ambiti territoriali della Regione Sicilia o della Regione Calabria” mediante pubblicazione sul sito dell’USR Sicilia e dell’USR Calabria.

*Avv. Elisa Di Mattea*

*Avv. Alessandro Di Fede*

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. ELISA DI MATTEA cod. fiscale DMTLSE79S54G371C

procuratore domiciliatario di GRAZIANA MARIA FINOCCHIARO

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, e dell’art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI Milano al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00012528/2016.

[LUOGO], lì 12/02/2017

Firmato digitalmente da ELISA DI MATTEA

